

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

(Allegato alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 20 del 27/12/2012)

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento – approvato ai sensi dello Statuto comunale – è adottato dal Comune di Modugno al fine di:

- uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di benefici economici;
- assicurare i livelli essenziali dei servizi alle persone in tutto l'ambito;
- favorire la diversificazione e a personalizzazione degli interventi;
- potenziare i servizi alla persona;
- valorizzare le esperienze e le risorse esistenti;
- promuovere la progettualità verso le famiglie;
- promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone.

Art. 2 - MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 328/2000, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici garantiti in forma diretta, indiretta o finalizzata, anche attraverso forme di esenzione della compartecipazione alle spese dei servizi offerti dal Comune di Modugno.

Art. 3 – FINALITA' ED OBIETTIVI

Gli interventi e i servizi sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale e devono essere ordinati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. facilitare la permanenza nel domicilio;
- b. aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito educativo, d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- c. aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- d. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, personale, sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

- e. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità dei costi;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, parafamiliari o comunitari-sostitutivi;
- g. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone con disabilità, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dal Servizio Sociale Professionale e concordato con l'interessato.

Per il pieno conseguimento degli obiettivi sopra definiti, l'Ente ritiene prioritario l'utilizzo di strutture socio-educative, assistenziali e riabilitative operanti nel territorio anche al fine di garantire l'inserimento dell'utente in una rete di servizi e prestazioni nell'ottica di una presa in carico complessiva e non parziale della persona portatrice di bisogni.

Art. 4 – MODALITA'

Per conseguire tali obiettivi il Comune di Modugno provvede ad erogare:

- 1. assegni economici per Servizio Civico ai sensi dell'art. 10;
- 2. contributi finalizzati in favore di soggetti per i quali l'inserimento nel Servizio Civico non è possibile o proficuo ai sensi dell'art. 17;
- 3. interventi economici straordinari ai sensi dell'art. 18;
- 4. interventi economici continuativi ai sensi dell'art. 19;
- 5. interventi economici per la fruizione di servizi residenziali e semi residenziali ai sensi dell'art. 20;
- 6. contributi economici per il mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti ai sensi dell'art. 22.

Il presupposto degli interventi di cui al presente titolo è costituito dalla valutazione socio-economica del nucleo familiare, ed in casi eccezionali, documentati e valutati dal Servizio Sociale Professionale, le diverse forme di intervento potranno integrarsi.

Tutti gli interventi da erogare dovranno essere inseriti nel programma d'aiuto definito dal Servizio Sociale stesso in favore del nucleo beneficiario.

Art. 5 – DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni oggetto del presente regolamento le persone residenti nel Comune di Modugno.

Per i soggetti di cui all'art. 3 co. 3 della L. R. n.19/06, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui al presente regolamento:

- i soggetti in condizione di povertà o con reddito insufficiente;
- i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico, psichico o dovuta pluriminorazione;
- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata dal Servizio Sociale Professionale Istituzionale.

Art. 6 – STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile del nucleo familiare stesso, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di provvedere alle proprie necessità;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;

- esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli nuclei familiari.

Il limite massimo di reddito familiare per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento è il c.d. "MINIMO INPS" (per il 2011 ammontante ad euro 6.079,59), esclusi gli interventi residenziali e semiresidenziali di cui al successivo art. 20 in favore di soggetti ultrasessantacinquenni in condizioni di accertata non autosufficienza fisica o psichica e di persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92.

Detto limite è comprensivo di tutti i redditi percepiti a qualsiasi titolo dal nucleo familiare (ISEE in vigore ed altri redditi esenti) relativamente all'anno fiscale precedente alla domanda.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro anche occasionali, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegno sociale, pensione sociale, contributi per la natalità, contributo per famiglie numerose, contributo per l'integrazione all'affitto, ecc.), gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento, le indennità di disoccupazione, di accompagnamento o di altra natura, le rendite di qualsiasi natura godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno fiscale precedente alla domanda.

Art. 7 – ALTRE FONTI DI EROGAZIONE

Qualora una specifica istanza di sostegno economico possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero a contributi erogati da altri Enti, il cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso. A titolo di esempio, si fa riferimento ai contributi del Fondo Nazionale Integrazione Canoni di Locazione (Legge 431/1998), Assegno di Maternità e Nucleo Familiare (legge 448/1998), contributi per libri di testo e borse di studio, assegno di cura, assegno prima dote, ecc.

L'erogazione di contributi economici di cui al presente regolamento sarà, pertanto, subordinata alla preventiva verifica della possibilità di accesso a tali benefici, compatibilmente alle necessità del caso.

Art. 8 – DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Regolamento il "nucleo familiare" è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e del D.P.C.M. del 07/05/1999 n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Art. 9 – PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Per la definizione di “parenti tenuti agli alimenti” si fa riferimento al disposto dell’art. 433 e seguenti del Codice Civile.

I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del Codice Civile sono convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.

TITOLO SECONDO: AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO

CAPITOLO I – SERVIZIO CIVICO

Art. 10 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Alla persona in stato di bisogno sarà garantito un assegno economico nell’ambito di un programma d’aiuto che veda la persona stessa impegnata in un attività di Servizio Civico.

Il Servizio Civico è inteso quale attività socialmente utile, occasionale, volta al pubblico interesse con le caratteristiche della volontarietà e flessibilità e mirante all’inclusione sociale del soggetto in difficoltà.

Il Comune individuerà i soggetti da inserire nelle attività di Servizio Civico, attraverso una apposita graduatoria annuale stilata dal Servizio Sociale Comunale.

L’impegno per dette attività non potrà essere inferiore a 80 ore mensili.

Nel corso dell’anno l’Amministrazione stabilirà le attività sulla base delle disponibilità di bilancio e del numero dei componenti la graduatoria.

Art. 11 – BENEFICIARI

Possono essere inseriti nelle attività di Servizio Civico uomini e donne di età superiore ai 18 anni residenti nel Comune di Modugno sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, che siano privi di occupazione e che necessitano di un programma di inclusione sociale.

Per ogni nucleo familiare potrà essere inserito nelle attività soltanto un componente, non necessariamente il capofamiglia. Sarà cura del Servizio Sociale individuare, sulla base della conoscenza del nucleo familiare, il componente che potrebbe trarre maggiore vantaggio dell’inserimento nelle attività del Servizio Civico (reinserimento sociale, ecc.).

Art. 12 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN ASSEGNO ECONOMICO

Le domande per l'attribuzione dell'assegno dovranno essere presentate dal capofamiglia o in caso di impossibilità, da altro componente adulto del nucleo e corredate dalla seguente documentazione:

1. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;

2. Autocertificazione con cui l'interessato dichiara:

- la composizione del nucleo familiare, l'eventuale occupazione di ciascun componente e la residenza nel Comune;
- la disponibilità dei componenti adulti a svolgere una attività di Servizio Civico;
- gli altri redditi di cui al precedente art. 6;
- l'eventuale invalidità civile inferiore al 74%;
- la situazione di particolare svantaggio sociale.

Il Servizio Sociale si riserva di richiedere documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

Art. 13 – GRADUATORIA

A seguito della presentazione delle istanze, l'ufficio dei Servizi Sociali redigerà una apposita graduatoria con validità annuale, attenendosi ai seguenti criteri:

1. Reddito familiare (ISEE + eventuali altri redditi fiscalmente esenti):

- | | |
|--|----------|
| - fino a euro 1.549,99 annui | punti 30 |
| - da euro 1.550,00 a euro 2.799,99 annui | punti 15 |
| - da euro 2.800,00 a euro 4.171,44 annui | punti 10 |
| - da euro 4.171,45 a euro 6.079,59 annui | punti 5 |

2. Invalidità civile di uno o più componenti il nucleo inferiore al 74% punti 10

3. Situazioni di particolare svantaggio psico-sociale punti 30

(da intendersi, a titolo esemplificativo: procedimenti penali ossia in esecuzione e/o ultimati da massimo sei mesi, nuclei mono genitoriali con figli minori conviventi, ecc.)

Ai fini dell'inserimento nella prima graduatoria a parità di punteggio si darà priorità al beneficiario con maggior carico familiare, per gli anni successivi si darà invece priorità a chi non ha precedentemente beneficiato dell'assegno economico.

Gli utenti che dovessero rinunciare o rifiutare, senza giusta causa, l'attività di Servizio Civico, non potranno nell'anno di riferimento, beneficiare di nessun'altra forma di assistenza economica.

Art. 14 – AREE DI ATTIVITA'

I cittadini avviati al Servizio Civico verranno coinvolti in ambito comunale nelle attività sociali di vigilanza, di supporto e di assistenza che comunque non richiedano competenze professionali specifiche. Dette attività saranno svolte nelle seguenti aree:

- strutture pubbliche e di pubblica utilità;
- verde pubblico;
- persone disabili, anziani e minori.

Art. 15 – DURATA E AMMONTARE DELL'INTERVENTO

Gli utenti potranno beneficiare dell'assegno economico per un massimo di mesi 6 (sei) nell'anno e per non più di due anni.

La misura massima dell'assegno economico mensile sarà equivalente alla differenza tra il Minimo Vitale INPS, così come definito nell'art. 6, ed il reddito familiare secondo la seguente formula:

euro 6.079,59 – Reddito familiare (ISEE + eventuali altri redditi fiscalmente esenti) /12

Art. 16 – RECESSO DAL SERVIZIO

In caso di rinuncia a svolgere l'attività di Servizio Civico o in caso di non presentazione il giorno indicato per iniziare l'attività, senza un valido e giustificato motivo, il beneficiario non avrà diritto all'assegno economico.

Durante l'attività, dopo la terza assenza ingiustificata, il soggetto interessato perde il beneficio per l'anno in corso.

CAPITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI, CONTINUATIVI E STRAORDINARI

Art. 17 – CONTRIBUTO FINALIZZATO

Il Comune qualora, non sia possibile attuare percorsi di inserimento nell'Ambito del Servizio Civico, potrà provvedere al superamento dello stato di disagio del cittadino attraverso l'erogazione di contributi economici diretti o indiretti finalizzati all'accesso ai servizi o all'attuazione di iniziative a carattere sociale.

Si indicano, in linea di massima i servizi per i quali è ammesso il contributo:

- asilo nido;
- scuola materna privata;

- mensa;
- trasporto;
- recupero scolastico;
- attività di tempo libero;
- attività sportiva;
- aiuto domiciliare;
- servizi scolastici (acquisto materiale/attrezzature e sostegno alle attività);
- attività extra scolastiche;
- formazione professionale;
- servizi diurni e residenziali.

Il suddetto contributo finalizzato, su proposta del Servizio Sociale professionale, può essere concesso soltanto in favore degli utenti impossibilitati allo svolgimento del Servizio Civico e per favorire l'occupazione dei componenti il nucleo in età lavorativa.

Il contributo può essere erogato per un periodo stabilito dal progetto individualizzato e comunque coerente con la tipologia del servizio erogato. Sarà cura del Servizio Sociale Professionale effettuare verifiche periodiche, anche attraverso richiesta di documentazione comprovante l'avvenuta spesa.

Tra i contributi finalizzati sono da considerare le esenzioni o le riduzioni ticket sui servizi a domanda individuale garantiti dal Comune.

Il contributo finalizzato, anche se relativo a più servizi, non deve superare la misura massima mensile di euro 250,00 e per un periodo di mesi sei rinnovabili per ulteriori sei mesi.

In casi gravi ed eccezionali, al fine di evitare situazioni di pregiudizio a danno di soggetti fragili all'interno del nucleo familiare interessato ovvero interventi più onerosi per l'Amministrazione Comunale (istituzionalizzazioni improprie, ecc.) il contributo, su proposta del Servizio Sociale Professionale potrà avere una durata complessiva di massimo due anni.

Art. 18 – INTERVENTI ECONOMICI PER NECESSITA' DI CARATTERE STRAORDINARIO

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari ed eccezionali a persone o a nuclei familiari che si trovino a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare, a fronte di una motivata relazione del Servizio Sociale professionale e di idonea documentazione.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;

- un evento fortemente critico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature di lavoro, accoglienze alberghiere, sfratto esecutivo per morosità con provvedimento del Tribunale, stipula di contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo, ecc.);
- ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti;

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente: reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria. L'assistito dovrà, comunque, trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui al precedente art. 6.

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa preventivata e/o sostenuta e documentata e comunque non potrà essere superiore all'importo massimo di euro 2.000,00 nell'arco dell'anno.

Il contributo potrà essere erogato in una o più soluzioni e non potrà essere concesso allo stesso nucleo familiare se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'ultima erogazione.

Il contributo potrà essere concesso per eventi diversi.

Art. 19 – INTERVENTI ECONOMICI DI TIPO CONTINUATIVO

E' prevista la possibilità di erogare contributi economici continuativi a persone o a nuclei familiari che si trovino in situazione di disagio economico derivante dalla assenza o insufficienza del reddito familiare, per la durata massima di un anno. I soggetti beneficiari sono individuati sulla base di una graduatoria annuale redatta a seguito di avviso pubblico contenente i requisiti di ammissibilità ed i criteri per la quantificazione e la erogazione del contributo continuativo. Le istanze sono valutate dal Servizio Sociale Professionale Istituzionale, unitamente al Dirigente/Responsabile del Servizio il quale provvedono agli adempimenti di carattere amministrativo.

L'ammontare dell'intervento è quantificato sulla base delle risorse economiche stanziare dalla Amministrazione Comunale con il Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale.

Gli utenti beneficiari del contributo sono individuati in tre fasce:

Singoli con reddito ISEE fino ad € 4.500,00;

Famiglie con redditi ISEE fino ad € 7.500,00 (0-1 figlio);

Famiglie con reddito ISEE fino ad € 7.500,00 (2 o più figli).

TITOLO TERZO: INTERVENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Art. 20 – INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE
DI SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana, diversamente abile o in situazione di forte disagio sociale, non più assistibile al proprio domicilio.

Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni per diversamente abili, Comunità Alloggio, Centri di Pronto Intervento, ecc.

L'accesso al contributo è subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:

- sussistenza di problematiche personali, familiari e sociali che impediscono la permanenza a domicilio del soggetto;
- presenza di documentazione medica che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere della persona interessata nel proprio domicilio;
- idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
- possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate;
- situazione economica familiare insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta per il ricovero.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, del Reg. Reg. n. 7 del 18/04/2012 (modifiche urgenti al Reg. Reg. n. 4/2007), limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'Ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitarie, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, co. 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. A tal fine si considera l'ISEE estratto del destinatario della prestazione o dell'intervento.

La soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente è ammesso alla prestazione ed è esentato da ogni forma di partecipazione al costo del servizio viene individuata nel reddito individuale/ISEE familiare pari ad euro 7.500,00.

La soglia al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio viene individuata nel reddito individuale/ISEE familiare pari ad euro 30.000,00.

La compartecipazione sarà, quindi, corrisposta nel modo seguente, fatto salvo l'importo dell'eventuale indennità di accompagnamento che, comunque, va versata tranne che per i ricoveri in strutture semi residenziali a ciclo diurno.

Reddito	Compartecipazione
Sino a euro 7.500,00	Onere a carico dell'Ente
Da euro 7.500,00 a euro 30.000,00	<p>Determinata in percentuale rispetto al costo unitario della prestazione calcolata sulla base della seguente formula:</p> $\frac{\text{ISEE richiedente} - 7.500}{30.000,00 - 7.500,00} \times 100$
Oltre euro 30.000,00	Pagamento totale

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali di persona anziana, diversamente abile o in situazione di grave disagio sociale, l'utente provvede a contribuire al mantenimento presso la struttura con il versamento del reddito posseduto, fino a copertura della retta, decurtato da una quota pari al 20% del reddito mensile e comunque non inferiore ad una quota mensile di euro 150,00 per le minute spese del ricoverato.

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture semiresidenziali (centri diurni) di persona anziana, diversamente abile o in situazione di grave disagio sociale, la decurtazione è pari al 70% del reddito mensile.

L'utente che non richieda espressamente l'applicazione della agevolazione è tenuto al pagamento della quota intera di compartecipazione parziale.

Art. 21 – RIVALSA SULLE PROPRIETA' DELL'UTENTE

In caso di affidamento non temporaneo a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare ad uno dei seguenti "negozi giuridici":

- a. *Comodato*. il Comune o l'Ambito prendono in consegna l'immobile e se ne servono per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
- b. *Donazione*: il beneficiario per spirito di liberalità dona al Comune la sua proprietà;
- c. *Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente*: se alla di lui morte non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni – art. 979 C.C).

Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A), gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.

Art. 22 – CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AL DOMICILIO

Il Comune eroga contributi economici al fine di favorire il mantenimento, delle persone non autosufficienti, nel proprio domicilio, ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali e garantendo una migliore qualità della vita in situazioni di particolare fragilità sociale.

Possono accedere al contributo i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni e presenza di una patologia invalidante, certificata da Commissione di Invalidità o da medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale;
- esigenza di interventi domiciliari assistenziali continuativi.

Sono escluse tutte le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'entità del contributo – che ha durata annuale salva la permanenza dei requisiti – non può superare l'importo di euro 200,00 mensili.

Il contributo viene sospeso in caso di ricovero.

TITOLO QUARTO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 23 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'utente o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e/o siti Istituzionali.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Art. 24 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando formalmente all'interessato l'esito del procedimento.

La concessione dell'intervento è disposta con atto di determinazione del Responsabile del Settore previa: compilazione della S.V.E. (Scheda di Valutazione Economica) da parte di un dipendente amministrativo, relazione dell'Assistente Sociale e successiva approvazione da parte di apposita Commissione.

Qualora si rilevino contrasti tra la situazione economica dichiarata e quella accertata, si provvederà al rigetto dell'istanza ed alla segnalazione alle Autorità Competenti.

La Commissione, che si riunirà a cadenza mensile, sarà composta dal Servizio Sociale Professionale, dal Responsabile del Servizio e da un dipendente amministrativo con funzioni di verbalizzante.

Art. 25 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni. L'Amministrazione Comunale, con cadenza semestrale e su un campione indicato del Servizio Sociale Professionale, procederà ad accedere alla banche dati dell'INPS, dell'Anagrafe Tributaria, dell'Agenzia delle Entrate, del P.R.A., ecc.

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art. 4 – comma 7 del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 26 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Di regola, i contributi finalizzati o straordinari di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato/tutore.

Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, si procederà alla decadenza del beneficio.

In caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i Servizi Sociali, salvo la possibilità di attivare gli istituti di tutela previsti dalla legge, potranno erogare contributi direttamente al soggetto creditore del beneficiario per spese di prima necessità (ad es. spese di locazione, utenze, spese di natura sanitaria non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, materiale didattico, ecc.) qualora sia messo a rischio il benessere psico-fisico degli altri componenti il nucleo familiare.

Art. 27 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi negli ultimi 5 (cinque) anni.

Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.

Sarà, altresì, motivo di esclusione dal beneficio, la proprietà, il possesso o la disponibilità non occasionale di beni mobili registrati.

Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà, il possesso o la disponibilità non occasionale del bene mobile registrato dell'autovettura qualora la stessa sia di potenza inferiore ai 60 KW (corrispondenti a 82 CV) e non sia stata immatricolata nei 4 (quattro) anni precedenti la richiesta di contributo.

Tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento saranno garantiti dal Comune compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel proprio Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale.